

LA RESPONSABILITA' COSTA ESSERE RESPONSABILE PAGA

"TU COMMITTENTE SEI IL PRIMO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE"

CHI E' IL COMMITTENTE

Il Committente è il cittadino, l'amministratore di condominio, l'amministratore pubblico, l'imprenditore che fa eseguire dei lavori edili, quali, ad esempio, costruzioni o ristrutturazioni edilizie, opere edili e murarie, anche se modeste, con **PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA** o con **ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA**.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza) il cui scopo è quello di ridurre gli infortuni sul lavoro dà al "**COMMITTENTE**" un ruolo di **SOGGETTO ATTIVO E RESPONSABILE** nella promozione e controllo della regolarità e della sicurezza e soprattutto lo responsabilizza anche **PENALMENTE!**

E' QUINDI IMPORTANTE CHE TU COME COMMITTENTE

Prima di avviare qualunque opera edile, ti informi sulle procedure da seguire e sugli obblighi che derivano dal tipo di lavoro, dalla durata delle opere e dal fine e dal numero di Imprese previste.

Queste informazioni possono essere richieste al tuo progettista oppure presso lo SPRESAL-A.S.L. di zona, la Direzione Territoriale del Lavoro o il C.P.T.

PARTI CON IL PIEDE GIUSTO!

Affidati ad un professionista (architetto, ingegnere o geometra) che sappia consigliarti per il meglio se devi applicare **tutti o solo parte degli obblighi previsti dalla normativa**

ovvero:

DESIGNARE - il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione il quale deve essere in possesso di un adeguato titolo di studio e di una specifica abilitazione.

VERIFICARE - l'Idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ovvero il "**possesso di capacità organizzative**, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, **in riferimento ai lavori da realizzare**" tramite la richiesta di specifiche documentazioni.

COMUNICARE - alle Imprese affidatarie ed esecutrici, nonché ai lavoratori autonomi, i nominativi del Coordinatore per la Sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione).

INFORMARE - prima dell'inizio dei lavori gli Organi di Vigilanza (Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.) e l'A.S.L. (Servizio SPRESAL) dell'avvio del cantiere, inviando la **notifica preliminare**.

Per sgravarsi delle responsabilità, il Committente può delegare tutti o alcuni dei propri compiti, a condizione che non interferisca con le decisioni della persona a cui si affida, al **"responsabile dei lavori"**, soggetto qualificato e competente che potrà decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti affidati.

NON DIMENTICARE CHE:

Se mancano dei documenti previsti per la sicurezza del cantiere come ad esempio:

- Notifica preliminare dei lavori;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo dell'opera.

E se le Imprese e/o i lavoratori autonomi che hai scelto non sono in possesso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare

E' SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO (DIA/PERMESSO DI COSTRUIRE, ECC.)

QUINDI SE SEI PARTITO CON IL PIEDE GIUSTO NON INCORRERAI IN QUESTE SANZIONI:

- Mancata nomina del Coordinatore
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40.
- Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese e dei lavoratori autonomi
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.096,00 a € 5.260,80.
- Mancata trasmissione all'amministrazione dei seguenti documenti:
 - ✓ copia della notifica preliminare
 - ✓ DURC delle Imprese e dei lavoratori autonomi
 - ✓ dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.976,40.**
- Mancata vigilanza sull'operato del Coordinatore
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.096,00 a € 5.260,80.
- Mancata comunicazione del nominativo del Coordinatore alle Imprese e/o lavoratori autonomi
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.976,40.

Fonte C.P.T. di Novara

Como, 14 gennaio 2014